



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
STRUTTURA OPERATIVA TECNICO SCIENTIFICA
(D.G.R. n. 1430/2009 e Determinazione n. 5591/2010)

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG /2011 /32351
DEL 7 FEBBRAIO 2011

A: Studio Tecnico

Oggetto: Richieste di chiarimenti in merito alle Norme Sismiche Nazionali e Regionali con particolare riferimento alle problematiche relative a centrali di cogenerazione e ad impianti in generale.

Vista la richiesta di chiarimenti pervenuta per le vie informali, relativa alle argomentazioni in oggetto, in data 27 gennaio 2011 è stata svolta l'istruttoria preliminare dai componenti la Struttura Operativa Tecnico Scientifica Arch. Alberto Borghesi, Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni e Ing. Vania Passarella, allargata al funzionario regionale Ing. Sara Vannoni.

Si è valutato che le considerazioni emerse in sede di istruttoria preliminare, di seguito riportate, possano essere sufficienti a chiarire la maggior parte dei dubbi posti; alcune tematiche (come di seguito esplicitato) saranno invece sottoposte all'esame del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per ulteriori approfondimenti; in ogni caso, qualora i richiedenti ritenessero necessari ulteriori chiarimenti, si invita a farne richiesta tenendo anche conto delle considerazioni già svolte.

- a. In merito alla possibilità di derogare dalla denuncia dei lavori prevista dall'art.65 del D.P.R. n.380/2001 (L.1086/71 art. 4 e 6) per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica individuate come prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi della D.G.R. n.121/2010 [quesito A.3] si ribadisce quanto contenuto nella premessa dell'Allegato A alla suddetta D.G.R: "L'appartenenza alla categoria sopracitata [interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici] comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia"; ovvero, nel caso oggetto del quesito, è obbligatoria la denuncia dei lavori ai sensi dell'art.65 del D.P.R. n.380/2001.
- b. In merito ai quesiti inerenti l'individuazione delle strutture civili e opere edili connesse ad impianti di cogenerazione o similari disciplinate dalla L.R. n.19/2008 e successivi atti di indirizzo, con particolare riferimento alla D.G.R. n.121/2010 ("Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9 comma 4, e 10, comma 3, della

LR 19/2008.”) [quesiti A.1 e A.2], si ritiene necessario che le problematiche relative vengano approfondite da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

- c. In merito all'individuazione delle strutture civili e opere edili connesse ad impianti di cogenerazione o similari da individuare come strategiche ai sensi della D.G.R. n.1661/2009 ed il corrispondente valore della vita nominale (V_N) da assumere per il calcolo dell'azione sismica si [quesito B] precisa quanto di seguito elencato:
- [B.1] Ai sensi del punto A2.3.2 di cui all'Allegato A della D.G.R. n.1661/2009 rientrano tra le opere infrastrutturali strategiche oltre a quelle individuate nei piani provinciali di protezione civile tutte le strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (escluse le reti); per definizione sono quindi escluse le strutture connesse ad impianti di cogenerazione a servizio di singoli fabbricati di proprietà privata (come, ad esempio, singoli condomini).
 - [B.2] La definizione di strategicità dell'impianto di cogenerazione è quella di cui al punto A2.3.2 dell'Allegato A della D.G.R.n.1661/2009, pertanto prescinde dal tipo di alimentazione dell'impianto. Per quanto riguarda, invece, la definizione di rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso dell'impianto di cogenerazione (di cui al punto B2.3 dell'Allegato B della D.G.R. n.1661/2009) si rimanda al parere n. 7 del 27/07/2010 del Comitato Tecnico Scientifico "parere in merito alle verifiche tecniche in stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
(http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/pagine/sismica_lr19_pareri.htm)
 - [B.3] Nell'ipotesi che il quesito si interrogasse sul significato del termine "competenza regionale" di cui agli allegati A e B della DGR 1661/2009 per esso si deve intendere "su cui ha giurisdizione la Regione ovvero facoltà di legiferare"; l'ufficio di competenza è funzione della categoria di struttura ed infrastruttura definita strategica o rilevante ai sensi degli allegati A e B della D.G.R. n.1661/2009 oltre che della problematica specifica (ad esempio, per la realizzazione di un ponte su un fiume nel comune di Bologna, è necessario rivolgersi alla Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica - in questo caso comunale - per ottenere l'autorizzazione sismica ed al Servizio Tecnico di Bacino - regionale - per il nulla osta ai fini idraulici).
 - [B.4] L'individuazione delle strutture strategiche deve essere fatta con riferimento all'Allegato A della D.G.R. n.1661/2009.
 - [B.5] Per le strutture connesse ad impianti di cogenerazione strategici si ritiene conforme alle vigenti Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC-2008) l'adozione di un valore pari a 50 anni per la vita nominale (V_N) e pari a 2 per il coefficiente d'uso (valore corrispondente alla classe d'uso IV). Si sottolinea che l'adozione di un valore inferiore a 50 anni non è prevista dalle NTC-2008 ad eccezione delle opere provvisorie, provvisionali oppure strutture in fase costruttiva per le quali può essere assunto $V_N \cdot 10$ anni.

- d. In merito al punto B.3 dell'Allegato B della D.G.R. n.121/2010 "Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale" si conferma che (in attesa della revisione del medesimo atto, in corso di monitoraggio) [quesito C] si precisa che tale punto deve essere applicato a prescindere dalla tipologia di struttura realizzata (inclusi quindi "basamenti interrati di grandi dimensioni"); in particolare per quanto riguarda i profili ad anima piena tipo tubolari con diverso spessore, affinché possa trattarsi di variante non sostanziale, sia la variazione del diametro che degli spessori deve essere inferiore al 5%.
- e. In merito al quesito inerente l'inquadramento normativo, i compiti tecnici, le responsabilità e gli adempimenti formali della figura del "progettista strutturale dell'intero intervento" [quesito D] si precisa che essa deve essere relativa ad una intera unità strutturale (US)¹ o a più unità. Nei casi in cui in una singola US siano presenti delle componenti strutturali afferenti all'ambito specialistico (oggetto di progettazione da parte di diversi progettisti con funzioni specialistiche) il progettista abilitato che cura la progettazione strutturale della US coordina le diverse figure specialistiche garantendo che il progetto esecutivo riguardante le strutture contenga gli elaborati afferenti alle singole componenti strutturali (redatti dai singoli progettisti strutturali abilitati) e che detti elaborati siano tra loro coerenti². Relativamente alle responsabilità delle altre figure citate nel quesito (responsabili di enti che rilasciano autorizzazioni e collaudatore), si evidenzia che la problematica è alquanto complessa e difficilmente riconducibile alle competenze regionali.

Cordiali saluti.

Ing. Vania Passarella
/ la Struttura Operativa
Tecnico Scientifica



¹ L'US dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.

² D.G.R. n.1071/2010.